

CAPITOLO PRIMO

L'INVIOLABILITÀ DELLA VERITÀ BIOLOGICA E IL DIRITTO DEL MINORE ALL'IDENTITÀ

1. Il carattere fondamentale del diritto a conoscere le proprie origini biologiche

Il nostro secolo è stato definito il secolo dei diritti. Costantemente si cerca di individuare nuove situazioni giuridiche soggettive meritevoli di particolare tutela giuridica, espandendo progressivamente la sfera dei diritti individuali. L'esigenza di accordare protezione giuridica a questi nuovi diritti nasce dall'evolversi della coscienza sociale e del progresso scientifico e tecnologico, e si può intuire che questa evoluzione sia destinata a continuare.

L'espressione nuovi diritti o nuovi diritti umani¹ è di uso recente.

Denota, sia pure al di fuori di una tassonomia rigorosa, i diritti soggettivi ed i diritti collettivi che nel corso della fine del Novecento sono stati socialmente e politicamente rivendicati e hanno ottenuto, in forme diverse, riconoscimento pubblico nell'ambito delle strutture politiche occidentali.

All'interno della sempre più vasta categoria dei "nuovi diritti"², nell'ultimo decennio, si sta affermando in maniera preponderante un

¹ Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino 1990, pp. XIII-XV. L'autore pur non usando una terminologia rigorosa e costante, ha posto in evidenza per primo la categoria dei nuovi diritti chiamandoli *diritti della terza generazione*, distinguendoli così dai *diritti della prima generazione* (i diritti politici, di libertà, di proprietà privata) e dai *diritti della seconda generazione*, o *diritti sociali*, inclusivi dei diritti al lavoro, all'istruzione, alla salute, oltre alle varie prestazioni pubbliche di assistenza e previdenza sociale garantite in particolare dallo Stato sociale o *welfare State*.

² Tra i primi ad approfondire compiutamente il tema dei "nuovi diritti", F. Modugno, *I "nuovi diritti" nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995

particolare e specifico diritto: il diritto del figlio alla c.d. “identità biologica”. Si tratta, in altre parole, del diritto del singolo di conoscere le proprie origini genetiche laddove le stesse non siano di per sé note e certe, come avviene nel caso dell’adozione o del parto anonimo.

Il diritto a conoscere le proprie origini si colloca al centro di questioni complesse legate alla genitorialità e ad esigenze di carattere esistenziale, questioni non disciplinate o disciplinate parzialmente dal legislatore e, dunque, oggetto di risposte giurisprudenziali parziali, incerte e spesso contrastanti.

Soprattutto tale diritto è strettamente embricato con la relazione madre-figlio. Perciò, nel ricostruire la sua natura nei suoi due profili si tenterà di porre l’accento sulla centralità della relazione materna che si sviluppa fin dal momento del concepimento e che nel diritto alle origini acquista un significativo punto di emersione.

La scelta della madre di rimanere anonima, impedendo l’inserimento delle sue generalità nell’atto di nascita, determina importanti conseguenze nei confronti del figlio, destinate a permanere nel tempo e incidendo su due profili fondamentali: l’accertamento dello stato di figlio³ e la ricerca delle proprie origini.

E’ proprio quest’ultimo profilo che costituisce un elemento centrale nell’ambito dell’adozione, indipendentemente dal fatto che la madre

³ Trib. Milano 14 ottobre 2015, in *Fam. e dir.*, 2016. Tale aspetto è stato oggetto di una pronuncia del Tribunale di Milano nella quale - in maniera non del tutto condivisibile sul piano argomentativo e del risultato conseguito - è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione giudiziale di maternità nei confronti di una donna che al momento del parto aveva dichiarato di non voler essere nominata, esperita da parte di un figlio che era stato alla nascita riconosciuto dal padre; il Tribunale fonda la pronuncia sull’assunto per il quale ammettere che la maternità possa essere giudizialmente accertata anche nel caso in cui essa avesse espresso, al momento del parto, la volontà di non essere nominata, avrebbe condotto ad una frustrazione della ratio della intera disciplina del parto anonimo ravvisabile non solo nell’esigenza di salvaguardare la famiglia legittima e l’onore della madre, ma anche di impedire che onde evitare nascite indesiderate, si faccia ricorso ad alterazioni di stato o a soluzioni ben più gravi quali aborti o infanticidi.

biologica abbia optato o meno per l'anonimato.⁴

L'aspirazione a sapere da chi⁵ si è stati messi al mondo è profondamente radicata nella natura dell'uomo, quale parte fondamentale dell'interrogativo della sua identità. Alla luce di ciò, l'interesse dell'adottato circa le notizie sulle sue origini biologiche si configura, a tutti gli effetti, come un interesse privato⁶ volto a soddisfare un desiderio di conoscenza della propria storia. Avere cognizione delle proprie radici contribuisce, infatti, a formare l'identità della persona, entrando a far parte di quell'insieme di elementi che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano. Normalmente, nella ricostruzione delle proprie origini storiche, il padre, la madre o altri familiari sono in grado di aiutare la persona rispondendo alle domande sul suo passato e sui suoi antenati; nel caso in cui la persona sia adottata invece vanno cercate dai membri della famiglia di nascita.

Molteplici studi psicologici e sociologici, infatti, hanno evidenziato che, nelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscere l'identità⁷ di chi lo ha generato, al fine di colmare i vuoti del proprio passato e, giungendo ad una più completa consapevolezza di sé, di poter ricostruire la sua identità narrativa⁸.

La scienza psicologica⁹, *a fortiori*, sostiene che l'agnizione della

⁴ E. Lamarque, *Il principio dei best interests of the child nella prospettiva del diritto costituzionale*, in *Minori giustizia*, 2017 p.19-29

⁵ Rispondere alla domanda "Chi" .. vuol dire raccontare la storia di una vita. Paul Ricoeur, *Tempo e racconto*, vol III.

⁶ J. Long, *Diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini: costituzionalmente legittimi i limiti nel caso di parto anonimo*, in *Nuova giur. Civ.*, 2006 6, p. 10545

⁷ Questo potrebbe configurare quasi a una sorta di paradossale gioco d'identità in quanto si parte dal desiderio di scoprire l'identità del proprio genitore biologico per la costruzione completa della propria.

⁸ Nel senso in cui ne discorre, *Tempo e racconto*, vol III, Jaca Book Milano, 1986

⁹ La letteratura psicologica internazionale ha elaborato tre diversi modelli esplicativi per descrivere le motivazioni che spingono alla ricerca delle origini familiari e genetiche: si è parlato di ricerca come terapia per trovare sollievo a problemi di ordine psichico ovvero per reagire a disfunzioni o inefficienze all'interno della famiglia adottiva; come tappa dello sviluppo psicologico normale finalizzata alla

verità¹⁰ sulle proprie origini è non soltanto necessaria per riscoprire la propria storia e avere un armonioso sviluppo della propria personalità, ma che, nella gran parte dei casi, non arreca pregiudizio alla stabilità familiare e non comporta automaticamente che l'adottato consideri il legame di sangue superiore al legame affettivo.¹¹

Contrariamente a ciò, non si può fare a meno di constatare che, chi difende a oltranza il "diritto alla conoscenza delle origini", richiama incisivamente la supremazia del "legame di sangue", che porta a considerare la genitorialità adottiva un mero surrogato della filiazione biologica: "madre e figlio - si legge sul sito web di

ricostruzione della propria continuità biografica; come esito di un condizionamento culturale tipico delle società occidentali, che ancora subiscono il fascino dei legami di sangue. Le singole realtà possono poi rispecchiare un solo modello o più modelli contemporaneamente.

In argomento v. E. Ceccarelli e S. Serra, *L'adulto curioso di sé: l'esigenza di sapere di fronte alla legge. Esperienze nel Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna*, in *Minori giustizia*, n. 1/2003, 265, le quali, in qualità rispettivamente di Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna e di Giudice onorario presso lo stesso Tribunale, hanno potuto riscontrare, nel periodo compreso tra il 1997 e l'entrata in vigore della l. n. 149/2001, e da quest'ultima fino al marzo del 2003, la capacità dei modelli sopra richiamati di spiegare le ragioni delle richieste di accesso da parte degli adottati, così da poter offrire loro un aiuto il più possibile mirato e soddisfacente

¹⁰ Secondo molti il silenzio sull'adozione può costituire un grave pericolo per lo sviluppo della personalità perché l'adozione fa parte della storia dell'adottato. Una storia che non si può cancellare e che egli può apprendere in qualsiasi momento dell'esistenza in modo brutale e traumatico, se non è stata adeguatamente rivelata. Se prevale il silenzio e l'adottato la apprende da estranei, le conseguenze possono essere negative perché il figlio può sentirsi doppiamente ingannato: dai genitori naturali che lo hanno abbandonato e dai genitori adottivi che gli hanno nascosto la verità.

In argomento si può vedere F. Palma, *Il problema della valutazione degli atteggiamenti degli aspiranti genitori adottivi verso l'informazione dell'adottando della sua adozione*, in *Dir.fam.pers.*, 1989, p.386; A.Douglas – T.Philpot, *Adoption: chainging families, chainging times*, London,2003.

¹¹ Così P. Ronfani, *Conoscenza delle origini e altri problemi dell'adozione nella prospettiva sociologica e antropologica*, in *Minori giustizia*, 1997,2,p. 40; P. Pazè *Questioni e prospettive della conoscenza e delle origini nell'adozione*, in *Minorigiustizia*, 2011, 2, p.88. G. Galuppi, *Problematiche attuali in tema di adozione e di affidamento: considerazioni psicologiche*, in *Dir. Fam.* 1988, p. 528ss. A. Dell'Antonio, *Le problematiche psicologiche nell'adozione nazionale e internazionale*, Giuffrè editore, Milano, 1986

un'associazione¹² - restano sempre legati da un destino comune, uniti dalla sacralità di un legame a cui non possono sottrarsi.

Se ci si interroga sulle cause scatenanti di questo ossessivo bisogno di accedere ai dati anagrafici dei propri genitori biologici, si scorge che la principale ragione risiede nelle gravi carenze nella gestione di quella fondamentale fase del rapporto genitoriale che è rappresentata dall'informazione all'adottato della sua condizione: carenze che, a seconda dei casi, possono andare da una sua totale e ingiustificabile omissione (motivata da vari fattori, quali l'impreparazione pedagogica, l'insicurezza psicologica e educativa, o il timore di intaccare il rapporto affettivo con l'adottato) - talvolta seguita da "rivelazioni" tardivamente e malamente apprese dall'adottato - a un'informazione impartita in maniera maldestra o ambigua che ne propizia l'insorgenza, accentuando i suoi sensi di colpa, le sue paure e la sua disistima per essere stato rifiutato da chi lo aveva generato¹³. Ed ecco, allora, prendere sempre maggior rilievo, nell'immaginario dell'adottato, quell'idealizzazione fantasmatica della figura materna ignota¹⁴, nella cui individuazione vengono concentrate le speranze di porre rimedio alle domande senza risposta, ai vuoti non colmati, in una sorta di "pensiero magico"¹⁵ che permetta di risanare le ferite indotte dall'aver vissuto il mancato riconoscimento come un atto di rifiuto materno.

Il diritto di conoscere le proprie origini genetiche dunque viene riconosciuto in capo al figlio per il quale l'identità psicologica e sociale, costruita negli anni con il contributo di chi genitore è in forza

¹² Figli adottivi alla ricerca delle proprie origini (Comitato per il diritto alla conoscenza delle origini), 22 giugno 2010, in www.minori.it

¹³ P. Gosso, *L'adottato alla ricerca delle proprie origini. Spunti di riflessione in Famiglia e Diritto*, 2011,2, p204.

¹⁴ M. Persiani, *Considerazioni riguardanti le proposte di legge sull'accesso all'identità dei genitori biologici da parte degli adottanti adulti*, in *Prospettive Assistenziali*, n. 171, luglio-settembre, 2010, p. 20.

¹⁵ D. Ghezzi, *L'adozione: diventare madri, padri e figli*, in *Minorigiustizia*, n. 4, aprile 1999 p.30: "Una buona informazione arricchisce e consolida l'adozione".

d'una scelta d'affetto, sconta pur sempre un limite di parzialità e incompletezza, a colmare il quale può valere solo la conoscenza di coloro ai quali lo lega un nesso di derivazione sotto il profilo biologico. La difficoltà dei genitori adottivi a rivelare quella verità può essere ricondotta, da un lato, alla convinzione della scarsa affidabilità dei genitori biologici, dall'altro, al più o meno consapevole timore della superiorità delle relazioni di sangue, essendo la forza delle relazioni naturali supposta tale da rendere persino incomunicabile l'origine del rapporto di filiazione.¹⁶

Esiste dunque una verità storica e oggettiva che deve poter essere conosciuta e con cui l'adottato e i genitori adottivi non possono non fare i conti. I genitori adottivi, infatti, oltre ad avere un compito educativo, protettivo e capace di assicurare lo svolgimento della personalità del figlio, sono chiamati anche ad offrire un modello familiare che abbia la forza non di sovrapporsi a quello precedente, ma di spiegare quello che c'era prima, e di rappresentare un' alternativa che sia veramente voluta anche dal minore adottato, e non soltanto a lui imposta, da chi – pubblici poteri ed operatori – ritenga che ciò corrisponda al suo benessere.

Un contesto familiare nel quale le figure genitoriali (che costituiscono senza dubbio un riferimento di importanza primaria nell'opera di edificazione identitaria di ogni persona) perdono di univocità e si trovano coinvolte in un processo di duplicazione, che distingue quelle biologiche da quelle sociali, può inasprire il percorso individuale all'identità personale. Pertanto, in questo meccanismo complesso di costruzione di positive certezze e solide basi, la «verità» gioca un ruolo fondamentale nel prisma dell'identità personale.

Il concetto di identità che si è andato formando nell'opera della giurisprudenza e della dottrina – e che ha trovato consacrazione

¹⁶ S. Piccinini, *La corte europea dei diritti dell'uomo e il divieto di ricerca della maternità naturale*, in *Giust. Civ.* fasc 10, 2004 p. 2193

legislativa nella legge n. 675/1996, prima, e nel codice della privacy¹⁷, dopo – si risolve inizialmente nella dialettica tra l'essere e l'apparire, tra ciò che la persona è e sente di essere e il modo in cui essa è conosciuta, percepita o rappresentata. L'identità ci definisce e, insieme, ci consente di entrare in relazione con l'esterno. La formula con la quale il diritto all'identità personale ha fatto ingresso nel nostro ordinamento giuridico – *«il diritto all'identità personale è il diritto di ciascuno di essere rappresentato nella vita di relazione con la sua vera identità, quale essa nella realtà sociale è conosciuta o poteva essere conosciuta applicando i criteri della ordinaria diligenza e buona fede soggettiva; è, in altre parole, il diritto a non vedersi all'esterno travisato, offuscato, alterato, contestato il proprio patrimonio politico, culturale, ideologico, religioso, professionale, quale si era estrinsecato (ovvero appariva obiettivamente destinato a estrinsecarsi) nell'ambiente sociale»*¹⁸ – è stata poi arricchita ed integrata per mettere

¹⁷ L'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 196/2003 enuncia le finalità del testo unico, il quale mira a garantire che «il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».

¹⁸ Così Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in *Foro it.*, 1985, I, 2211. L'occasione dell'intervento della Suprema Corte era stata offerta dalla comparizione, su un periodico, di un inserto pubblicitario di una marca di sigarette, nel quale si riportava testualmente l'affermazione che «secondo il prof. Umberto Veronesi – direttore dell'Istituto dei tumori di Milano – questo tipo di sigarette riduce quasi della metà il rischio del cancro». Qualche tempo prima, il prof. Veronesi, in occasione di una intervista a carattere scientifico-divulgativo, nella quale aveva illustrato dettagliatamente la relazione tra il vizio del fumo e l'esposizione a tumori maligni, alla domanda del giornalista se tutte le sigarette comportassero lo stesso rischio per la salute, il medico rispose che – a parità di sigarette fumate – le sigarette leggere riducevano il rischio. Pertanto, a fronte della campagna pubblicitaria, sia il prof. Veronesi che l'Istituto da lui diretto citarono in giudizio la società produttrice delle sigarette e l'agenzia pubblicitaria, lamentando la lesione dei propri diritti alla intangibilità morale e al nome;

Pretura Roma 6 maggio 1974, in *Giur. it.*, 1975, I, 2, 514, Lesione dell'identità personale e tutela riparatoria. Un uomo e di donna ricorsero al pretore lamentando che una fotografia, che li ritraeva in costume agreste, era stata usata in un manifesto del Cnr (Comitato nazionale referendum divorzio), affisso in tutta Italia, ed accompagnata dalla dicitura: «Per difendere la famiglia, i coltivatori il 12 maggio voteranno SI contro il divorzio». I ricorrenti fecero presente al giudice che la

in evidenza profili ulteriori rispetto a quelli che avevano affrontato il problema del diritto all'identità personale in rapporto prevalentemente alla libertà di manifestazione del pensiero¹⁹.

fotografia era stata scattata diciotto anni prima per un concorso fotografico indetto dalla Confederazione coltivatori diretti; che era stata utilizzata nel manifesto a loro insaputa; di non essere marito e moglie; e di essere convinti sostenitori del divorzio. Il pretore accolse il ricorso, dispose l'inibizione dell'ulteriore pubblicazione dei manifesti ed ordinò la pubblicazione sulla stampa, a carico dei soccombenti, di un comunicato che precisasse che il manifesto non rispecchiava l'opinione dei soggetti rappresentati e che la fotografia era stata utilizzata senza la loro autorizzazione. Si riporta, di seguito, un passo della motivazione: «L'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno di non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale».

¹⁹ L'evoluzione nel senso indicato dal testo è segnata dall'approdo del diritto all'identità personale nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Tra le altre, cfr. Corte cost. 24 maggio 1985, n. 161, in *Foro it.*, 1985, I, 2126; M. Dogliotti, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all'identità sessuale*, e in *Giur. it.*, 1987, I, 1, 235 (nel respingere la questione legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della l. n. 164/1982, in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, per asserita contrarietà agli artt. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., la Consulta ha avuto modo di osservare che «*la legge n. 164 del 1982 si colloca.. nell'alveo di una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori di libertà e di dignità della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale*» ed ha statuito, per quanto qui interessa, che «*tale disposto – ovvero l'art. 2 Cost. – non è violato quando e per il fatto che sia assicurato a ciascuno il diritto di realizzare, nella vita di relazione, la propria identità sessuale, da ritenere aspetto e fattore di svolgimento della personalità. Correlativamente gli altri membri della collettività sono tenuti a riconoscerlo, per dovere di solidarietà sociale*»);

Corte cost. 5 febbraio 1992, n. 62, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1214 (nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della l. n. 689/1981, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non consentivano ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove fosse insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere, tradotti nella propria lingua, gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte, la Corte afferma che «*come elemento fondamentale di identità culturale e come mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica, il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche, che si collega ai principi supremi della Costituzione.. al principio pluralistico riconosciuto dall'art. 2.. al principio di uguaglianza di fronte alla legge, garantito dall'art. 3, 1° comma.. e*

Si è cominciato, pertanto, a parlare del diritto all'identità personale come «diritto ad essere sé stessi» e dell'identità personale come «un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata»²⁰. In particolare, in merito al

al principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, assicurato dall'art. 3, 2° comma»);

Corte cost. 9 aprile 1997, n. 112, in *Dir. fam. pers.*, 97, 842 (nel dichiarare infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., in relazione agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore, la Corte ha statuito che «*la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità»);*

Corte cost. 10 maggio 1999, n. 170, in *Dir. fam. pers.*, 1999, 1032 (nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 244, commi 1 e 2, c.c., nella parte in cui non prevedeva che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternità, nell'ipotesi di impotenza solo a generare, contemplata al n. 2, decorresse, rispettivamente, per la moglie, dal giorno in cui essa fosse venuta a conoscenza dell'impotenza a generare del marito e, per il marito, dal giorno in cui fosse venuto a conoscenza della propria impotenza a generare, ha precisato che «*nella crescente considerazione del favor veritatis non si è ravvisata una ragione di conflitto con il favor minoris, poiché anzi la verità biologica della procreazione si è ritenuta una componente essenziale dell'interesse del medesimo minore, riconoscendosi espressamente l'esigenza di garantire al figlio il diritto alla propria identità e precisamente all'affermazione di un rapporto di filiazione veridico, rispetto al quale può recedere l'intangibilità dello status, allorché esso risulti privato del fondamento della presunta corrispondenza alla verità biologica e quando risulti tempestivamente azionato il diritto»);*

Per un excursus dettagliato delle elaborazioni in materia di diritto all'identità personale nella giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale, v. Pino G., *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna, 2003, 55-125.

In dottrina, Restivo, op. cit., 726-734, e Veriterio, *L'identità personale*, in *Il risarcimento del danno non patrimoniale*, II, parte speciale, tomo I, Torino, 2009, 89.

²⁰ La definizione è tratta da Corte cost. 3 febbraio 1994, n. 13, in *Dir. fam. pers.*, 1994, 526. Con l'indicata sentenza, la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 165 e ss. r.d. n. 1238/1939 (previgente ordinamento dello stato civile), nella parte in cui non prevedevano che, a seguito della rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dall'interessato, il soggetto stesso potesse mantenere il cognome fino a quel momento attribuito e che pertanto era entrato a far parte del suo diritto costituzionalmente garantito all'identità personale. La Corte ha, a tal fine, distinto tra diverse funzioni del nome, destinate a soddisfare esigenze di natura sia pubblicistica che civilistica. Tra le prime, vi sono quelle che possono essere compendiate nella tradizionale funzione identificativa del nome (l'esigenza di distinguere sul piano dell'esistenza materiale un soggetto dagli altri, di ricondurlo ad

diritto all'identità personale la Corte nella sentenza n. 13/1994 ha stabilito che: “*Si tratta del diritto ad essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo*”... “*basata sul diritto dell'adottato alla piena informazione circa il suo passato, i suoi genitori biologici e l'eventuale contatto con loro, in considerazione della particolare importanza che tutto ciò può rappresentare per il*

un determinato ceppo familiare, ecc.): questa potrebbe essere considerata la funzione diretta del nome; tra le seconde, vi è la funzione (indiretta, appellativa, metonimica, simbolica) di evocare la personalità del titolare, con il complesso delle esperienze, delle convinzioni, delle azioni a questo riconducibili. In questa seconda accezione, l'oggetto della tutela – secondo la Corte – è propriamente l'identità personale del soggetto, e il nome è invocato in funzione strumentale rispetto alla tutela di quest'ultima. V. per un approfondimento, Pino, op. cit., 94-99.

Sulla funzione appellativa del nome, anche Corte cost. 23 luglio 1996, n. 297, in *Dir. fam. pers.*, 1998, 473, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 262 c.c. nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell'assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto di mantenere, antepoendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto segno distintivo della sua identità personale;

Corte cost. 11 maggio 2001, n. 120, in *Dir. fam. pers.*, 2001, 1374, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 299, comma 2, c.c., nella parte in cui non prevedeva che, qualora l'adottato fosse figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, potesse aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.

Con la sentenza 18 novembre 2002, n. 494, in *Fam. e dir.*, n. 2/2003, 119, la Corte cost. ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 2, c.c., nella parte in cui escludeva la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturali e le relative indagini, nei casi in cui, a norma dell'art. 251 c.c., il riconoscimento dei figli incestuosi è vietato. Ha così precisato che il riconoscimento formale di un proprio *status filiationis* ovvero della possibilità di avere un genitore, un nome e una famiglia è elemento costitutivo del diritto all'identità personale. Sulla tutela del nome quale mezzo di protezione dell'identità personale nell'ambito della filiazione naturale; Cass. 27 aprile 2001, n. 6098, in *Dir. fam. pers.*, 2001, 1439, e Cass. 26 maggio 2006, n. 12641, in *Fam. e dir.*, n. 5/2006, 470, che hanno fatto applicazione dei principi espressi dalla Consulta (entrambe le pronunce hanno statuito che, nel caso di un figlio naturale riconosciuto prima dalla madre e successivamente dal padre, ovvero la cui paternità venga accertata giudizialmente in un momento successivo, il giudice, dovendo decidere in ordine alla richiesta del padre di attribuzione al figlio del proprio cognome, «dovrà valutare esclusivamente l'interesse del minore, avuto riguardo al diritto all'identità personale fino a quel momento goduta nell'ambiente in cui ha vissuto, con riferimento anche alla famiglia nella quale è cresciuto»).

minore quale garanzia di continuità della sua identità personale e del suo sviluppo psicologico”.

Nell'evoluzione della nozione giuridica di identità personale assistiamo, di conseguenza, ad un passaggio da una mera “identificazione” da parte della società ad una “identità” incentrata totalmente al dato interiore. Per *identità personale* s'intende, l'idea che ogni persona ha di sé, costituita dalla propria personalità (psiche) e dalla percezione del sé corporeo (soma). Tale idea si costruisce nelle relazioni, attraverso esperienze fisiche e psicologiche che un individuo sperimenta da sé durante il corso della propria vita, a partire dal suo inizio costituito dal concepimento. In breve: si nasce da quel “punto zero” iniziale e si dà il via al proprio percorso esistenziale. Negare tutto questo, pensando che la propria vita inizi dal momento dell'adozione (la famosa “rinascita”), significa costruire la propria identità partendo da informazioni non complete, o addirittura distorte. In questa ottica, il diritto ad apprendere le proprie origini biologiche rappresenta un fattore essenziale, un presupposto indefettibile di svolgimento della propria personalità, ed allo stesso tempo è strumentale ad una corretta e piena formazione della propria identità personale²¹, integrando a tutti gli effetti un diritto fondamentale che ogni stato ha il dovere di riconoscere e di garantire.

Per tanto, il diritto a conoscere le proprie vere origini, contribuendo in maniera determinante a delineare la personalità di un essere umano, può e deve trovare tutela nei principi fissati dall'art. 2 Costituzione,

²¹ La riconducibilità del diritto alla conoscenza delle proprie origini nell'ambito del diritto all'identità personale è stata espressamente riconosciuta dalla Cassazione, che in una pronuncia ha ritenuto infondata la pretesa dei ricorrenti di far risultare quale luogo di nascita del minore straniero adottato all'estero quello di residenza dei genitori adottivi in quanto in contrasto con l'attuale sistema che «nel rispetto del diritto di ogni individuo alla propria identità personale, nella sua integrale dimensione psicofisica, costituita anche dal suo patrimonio genetico(...) ha configurato, limitatamente all'ambito familiare, ma con evidenti riflessi nel contesto sociale, una serie di misure dirette a favorire la conoscenza delle origini dell'adottato» (Cass.civ. sez I , 10.3.2004, n. 487).

nell'ambito di una difesa dell'identità individuale nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti.

Ciò è possibile perché all'interno dell'articolo 2 si trova il cd principio personalista volto a tutelare la centralità della persona.

Questo riferimento alla tutela dell'uomo come soggetto titolare dei diritti fondamentali si evince nella prima parte della disposizione la quale recita *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che come formazione sociale”*.

Per tanto, il fondamento normativo di questo nuovo diritto all'identità biologica si deve rinvenire proprio nell'articolo 2 della Costituzione in ossequio a quella *“tesi aperta”*²² secondo la quale l'articolo 2 è una norma aperta, una disposizione di apertura, una forma di catalogo aperto²³ dei diritti inviolabili che consente di attribuire rilevanza

²² La giurisprudenza costituzionale si è mostrata a favore della tesi aperta nella sentenza n. 561 del 1987. La corte, pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli della legge 648 del 1950, ovvero una legge che disciplina le pensioni di guerra, ed altre disposizioni in tema di pensioni di guerra, aveva dichiarato che la questione fosse fondata in quanto *“La violenza carnale costituisce invero, nell'ordinamento giuridico penale, la più grave violazione del fondamentale diritto alla libertà sessuale. Essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporre liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire.”*

La Corte sostiene che la violenza carnale rappresenti la lesione di un fondamentale diritto che è la libertà sessuale, un nuovo diritto, non presente in Costituzione, il quale deve essere ricondotto all'art 2 Cost, tra i diritti inviolabili della persona umana. Quindi la Corte implicitamente risolve la disputa sull'interpretazione dell'art 2 Cost, prendendo posizione a favore dell'art 2 Cost come norma a fattispecie aperta.e naturalmente è spinta a questa conclusione in quanto l'art 2 Cost tutela la persona, esprime in generale il principio personalista, per cui la sessualità è uno dei modi essenziali di espressione della persona umana.

A. Baldassarre, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XI, Roma, 1989, 20 ss., sostiene che le disposizioni della nostra Costituzione che disciplinano i diritti fondamentali hanno una potenzialità normativa ampia ed elastica che comprende «qualsiasi ipotesi che lo sviluppo della coscienza sociale o della civiltà giuridica ... propongono come “nuovi diritti”» e l'art. 2 in questo contesto «è un principio espansivo dotato di grande forza maieutica».

²³P. Perlingeri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Napoli, 1972, 368 ss; A. Pizzorusso, *Manuale di istituzioni di diritto pubblico*, Jovene, Napoli, 1997, 243 ss;

giuridica ad altre e nuove libertà e valori della persona che non sono stati espressamente e immediatamente tutelati dalla Carta fondamentale²⁴ nel momento in cui è stata emanata.

L'art 2 infatti non è un riassunto²⁵ ma è una norma che oltre a riferirsi ai diritti che seguono, è aperta a tutti i nuovi diritti²⁶ che possano emergere in un momento successivo e che devono essere riconosciuti come diritti inviolabili dell'uomo.

In merito alla funzione assunta dall'articolo 2 Cost si osserva come esso debba essere inteso “ *Non più quale freddo strumento di tutela giuridica messo a disposizione dell'individuo per porre rimedio a stagioni della propria vita negative o patologiche, ma quale valido alleato anche per garantire la promozione, la tutela, il rispetto della persona umana, attraverso il riconoscimento delle posizioni di diritto ad esso spettanti*”.²⁷

P. Ridola, *Diritti fondamentali. Introduzione*, Giappichelli, Torino, 2006, 174 ss.

²⁴ A tal proposito, P. Barile, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, il Mulino, Bologna, 1984, 65, evidenzia che le disposizioni costituzionali relative ai diritti fondamentali esprimono una potenzialità normativa idonea a ricomprendere qualsiasi ulteriore espressione del valore da esse tutelato.

²⁵ E' stata anche avanzata l'ipotesi che l'art. 2 Cost. identifichi una “fattispecie chiusa”, in quanto comprenderebbe una sintesi e una mera ricognizione di tutte le libertà contemplate nel testo costituzionale, con la conseguenza che i diritti inviolabili esistenti nel nostro ordinamento non possano essere altri se non quelli costituzionalmente positivizzati perché, in caso contrario, si verrebbero a creare troppe incongruenze e conseguenze negative.

A. Barbera, Art. 2, in G. Branca (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1975, 91, rileva la «forza espansiva» delle libertà. L'A., tuttavia, in seguito, in “*Nuovi diritti*”: *attenzione ai confini*, in L. Califano (a cura di), *Corte Costituzionale e diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2004, 19 ss., ha evidenziato il rischio che oggi si ecceda nell'opposta interpretazione, riconoscendo “nuovi diritti” senza limiti.

²⁶ A. Baldassarre, *I diritti fondamentali nello Stato costituzionale*, in *Scritti in onore di Alberto Predieri*, Milano, 1996, 79, ha evidenziato che la Costituzione è «una tavola di valori» la quale prevede una lettura dei diritti enumerati che potenzi le capacità espansive di essi in quanto occorre tenere conto della «consistenza paradigmatica» di questi ultimi.

²⁷ Rossi e Cagnazzo, *Stato civile, diritti della personalità, persone giuridiche, famiglie e unioni di fatto*, Torino, 2008, p.251.